

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE VIABILITÀ, PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale
n° 103 del 29/12/2010

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** - Ambito di applicazione
- Art. 2** - Competenze
- Art. 3** - Definizione mezzi pubblicitari
- Art. 4** - Classificazione delle strade provinciali

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art.5** - Istanze autorizzazioni
- Art. 6** - Responsabile del procedimento
- Art. 7** - Spese d'istruttoria
- Art. 8** - Istruttoria
- Art. 9** - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10** - Durata e termini dell'autorizzazione
- Art. 11** - Rinnovo
- Art. 12** - Diniego
- Art. 13** - Voltura
- Art. 14** - Termine di installazione
- Art. 15** - Modifica, Rinuncia e Revoca
- Art. 16** - Durata del Nulla Osta

CAPO III

OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI - ESENZIONI

- Art. 17** - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 18** - Targhette di identificazione

- Art. 19** - Caratteristiche dell'impianto
- Art. 20** - Divieti
- Art. 21** - Convenzioni speciali per rotatorie
- Art. 22** - Circolazione di persone invalide
- Art. 23** - Vincoli storici e artistici
- Art. 24** - Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art. 25** - Vincoli paesaggistici e culturali
- Art. 26** - Esenzioni

CAPO IV

TIPOLOGIA - UBICAZIONE

- Art. 27** - Dimensioni
- Art. 28** - Strutture di sostegno
- Art. 29** - Distanze
- Art. 30** - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 31** - Preinsegne
- Art. 32** - Insegne di esercizio
- Art. 33** - Cartello bifacciale
- Art. 34** - Cartelli paralleli
- Art. 35** - Segnali turistici, di territorio, indicanti luoghi di pubblico interesse
- Art. 36** - Segnali con indicazione di servizi utili
- Art. 37** - Freccie industriali, artigianali, commerciali
- Art. 38** - Locandine
- Art. 39** - Striscioni

CAPO V

SANZIONI

- Art. 40** - Sanzioni amministrative
- Art. 41** - Rimozione d'urgenza di mezzi pubblicitari su suolo pubblico
- Art. 42** - Rimozione previa diffida di mezzi pubblicitari su suolo privato in vista da SS.PP.
- Art. 43** - Vincoli storici, ambientali e paesaggistici
- Art. 44** - Difformità dei messaggi pubblicitari
- Art. 45** - Vigilanza

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Oneri e Corrispettivi

Art. 47 - Modalità e termini di pagamento

Art. 48 - Entrata in vigore

Art. 49 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A

“CLASSIFICAZIONE STREDE PROVINCIALI”

ALLEGATO B

“DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO
PER I MEZZI PUBBLICITARI”

ALLEGATO C

“ SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA”

ALLEGATO D

“DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI”

ALLEGATO E

“CARATTERISTICHE DEI COLORI DEI SEGNALE VERTICALI”

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Viterbo e disciplinano le installazioni dei mezzi pubblicitari.
2. I principi di cui si è tenuto conto nella stesura del regolamento sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 2

Competenze

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta ad *autorizzazione* da parte della Provincia.
L'autorizzazione sarà in bollo ed avrà validità per tre anni, ed è rinnovabile.
2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono collocati su una strada appartenente ad un ente diverso, ma risultano visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada è subordinata al preventivo *nulla-osta* della Provincia.
Il nulla osta sarà in carta libera e non ha scadenza, a patto che le condizioni utili al rilascio non siano cambiate.
3. Le autorizzazioni per la installazione di mezzi pubblicitari su Strade Provinciali che ricadono nella perimetrazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza.
4. Nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate direttamente al comune stesso, ed ogni adempimento, compresa la riscossione del canone, sarà espletato dal comune competente.
5. Nei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di autorizzazione, dovranno essere inoltrate alla Provincia, che provvederà a trasmetterle, unitamente al nulla-osta tecnico, ai comuni competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
In questo caso il canone ed ogni altro onere, derivante dalla autorizzazione, saranno di competenza della Provincia.
Una copia del nulla osta tecnico dovrà essere spedita per conoscenza alla ditta istante.

Art. 3
Definizione mezzi pubblicitari

1. Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:
 - a) **insegna di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici , completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.
 - b) **preinsegna**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.
 - c) **sorgente luminosa**: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare, su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.
 - d) **cartello** quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o luce indiretta.
 - e) **striscione** o **locandina** o **stendardo** l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto , le cui dimensioni massima possono essere cm 100 x 140, escluso i sostegni.
 - f) **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.
 - g) **impianto pubblicitario di servizio** qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta;

- h) **impianto di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda di prodotti o di attività non individuabile con le definizioni precedenti.
2. Nei successivi articoli le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «mezzi pubblicitari».

Art. 4

Classificazione delle strade provinciali

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, le Strade Provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 DPR 16.12.1992 n° 495, in due classi C1 e C2, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni.
2. La classificazione è allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A".

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.5

Istanze autorizzazioni

1. L'istanza, in bollo, volta al rilascio dell' autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica e vengono istruite per ordine di protocollo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente firmati da tecnico abilitato:
 - Titolo del richiedente;
 - **STRALCIO PLANIMETRICO** aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progressiva chilometrica del luogo nel quale si chiede di installare il cartello;
 - **PLANIMETRIA D'INSIEME** con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
 - **SEZIONE TRASVERSALE** in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e , estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;
 - **NULLA-OSTA** rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
 - **ATTO DI CONSENSO** del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario (se posizionato in proprietà privata);
 - **RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;
 - **BOZZETTO** indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;
 - **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**, N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - ✓ una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - ✓ una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - ✓ una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;

- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** ai sensi della L. n. 46/90 (per gli impianti luminosi).

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Viabilità designa un funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del corrispettivo previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.
3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale
4. E' fatta salva la competenza del Settore Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

Art. 7

Spese d'istruttoria

1. La domanda di autorizzazione o nulla-osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di istruttoria.
2. Successivamente, con l'invio del disciplinare il richiedente dovrà provvedere al versamento pari all'importo dell'imposta di bollo che verrà apposto in modo virtuale dalla Provincia sull'atto di autorizzazione.
3. Nel caso in cui vengano presentate dallo stesso intestatario più istanze contemporaneamente, che riguardino la stessa strada provinciale si potrà accettare anche un solo versamento con il totale delle spese di istruttoria dovute.
4. I versamenti delle spese di cui ai commi precedenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n° 12319018 intestato al Tesoriere della Provincia di Viterbo - Concessioni Stradali.
5. La specifica delle spese di istruttoria, per ogni specifica tipologia, è contenuta nell'ALLEGATO C del presente Regolamento.

Art. 8

Istruttoria

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari disciplinata dal presente Regolamento, anche se esclusa dall'applicazione del corrispettivo, deve essere effettuata esclusivamente previo rilascio del relativo atto di autorizzazione.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, dell'autorizzazione richiesta.
3. Nell'eventualità che la domanda venisse inoltrata non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, l'istruttoria verrà sospesa, previa comunicazione all'intestatario della domanda a mezzo raccomandata A.R., nella quale verranno richiesti ad integrazione di quanto già allegato i documenti mancanti.
4. Qualora entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione l'intestatario della domanda per il rilascio dell'autorizzazione non provvederà alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.
5. L'istruttoria delle domande di autorizzazione è assegnata al servizio amministrativo dell'Ufficio Concessioni Stradali.
6. L'ufficio, una volta vagliata la domanda e relativa documentazione allegata, provvede all'apertura dell'istruttoria inserendo tutti i dati utili nel sistema informatico in dotazione. Successivamente trasmette il fascicolo completo, per il parere di competenza alla struttura tecnica dell'ufficio concessioni, la quale, compiute le relative verifiche, redige il disciplinare tecnico, liquida la pratica e restituisce il fascicolo al Responsabile dell'Ufficio Concessioni.
7. Al richiedente dovrà essere inviato con raccomandata AR, in duplice copia insieme alla specifica di versamento dell'imposta di bollo di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento, il disciplinare tecnico contenente le condizioni e le norme alle quali la concessione o l'autorizzazione si intende subordinata ed alle quali il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi per la esecuzione dei lavori autorizzati.
8. Il richiedente una volta presa visione del disciplinare e dopo averlo sottoscritto per accettazione, dovrà restituirlo al competente ufficio concessioni stradali entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
9. Insieme al disciplinare dovrà inviare anche la ricevuta del versamento della somma per l'imposta di bollo da apporre sul provvedimento finale;
10. Il richiedente l'autorizzazione o il nullaosta può presentare ricorso scritto alle prescrizioni tecniche impartite dalla Provincia per l'esecuzione dell'opera, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle stesse. La presentazione di tale ricorso interrompe i termini di cui al precedente comma.
11. La Provincia, in caso di ricorso, dovrà esaminarlo e comunicarne l'esito al ricorrente entro giorni trenta dal ricevimento dello stesso.
12. Dalla data di ricevimento dell'esito del ricorso, il richiedente della concessione, avrà ulteriori trenta giorni per adempiere a quanto stabilito dal succitato comma 4.

13. Qualora il richiedente della concessione o autorizzazione che non ottemperi entro giorni trenta dal ricevimento del disciplinare tecnico, di cui al comma 3, a restituirlo unitamente alla attestazione del versamento delle spese per l'imposta di bollo, si intende come rinunciatario.
14. L'ufficio provvederà all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

Art. 9

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e ricevuto il disciplinare debitamente firmato dal titolare, e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 90 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.
3. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
4. La manutenzione dell'impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.
5. La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
6. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Art. 10

Durata e termini dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
3. E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.

Art. 11

Rinnovo

1. L'istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia, entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza dell'autorizzazione da rinnovare.
2. E' ammessa la presentazione di un'unica istanza per il rinnovo cumulativo di autorizzazioni aventi la medesima scadenza, e facciano riferimento ad una medesima S.P., ai sensi del criterio di "*univocità del contesto*" indicato nel punto 15 del comma 3 dell'art. 13 del DPR 642/1972 fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna autorizzazione da rinnovare. Sarà possibile effettuare un versamento cumulativo delle spese di istruttoria su un solo bollettino ai sensi del comma 3 art. 7 del presente Regolamento.
3. Se con l'istanza si intende semplicemente rinnovare l'autorizzazione già in essere senza cambiare nulla rispetto al contenuto del provvedimento in scadenza, sarà sufficiente allegare alla domanda in bollo, una autodichiarazione, ai sensi di legge, sul mantenimento dell'impianto alle condizioni originali all'epoca del rilascio dell'autorizzazione da rinnovare.
4. All'istanza andrà allegata anche copia della ricevuta delle spese di istruttoria, indicate nell'ALLEGATO C del PRESENTE Regolamento.
5. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Art. 12

Diniego

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta, o per mancanza di documentazione, come al precedente art 8, o per incompatibilità con le norme del C.d.S., o con le altre norme che ne regolano il rilascio, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990 prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'ufficio comunica con raccomandata A.R. agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni concessi.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Qualora dette osservazioni non pervengano all'ufficio entro i termini stabiliti, oppure non sia possibile il loro accoglimento, il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni.
6. In questo caso il richiedente non avrà diritto alla restituzione delle spese di istruttoria.
7. E' possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

Art. 13

Voltura

1. Nel caso la ditta intestataria dell'autorizzazione sia soggetta a cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

Art. 14

Termine di installazione

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato.
2. Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione verrà revocata.
3. E' consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "spazio libero", "per questa pubblicità tel...", etc.) solo quando la posizione dell'impianto è autorizzata e in regola con il versamento del corrispettivo.

Art. 15

Modifica, Rinuncia e Revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.
2. La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell'art. 23 del C.d.S, si applicano le disposizioni degli artt. 40 e 41 del presente Regolamento.

4. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'amministrazione la rinuncia al provvedimento.
5. Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 16

Durata del Nulla Osta

1. Il nulla osta di competenza provinciale, rilasciato all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione prescritta, qualora le condizioni rilevate per il rilascio permangano nel tempo, non ha scadenza.

CAPO III

OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI

Art. 17

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

Art. 18

Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Soggetto titolare;
 - Numero e data della concessione;
 - Strada, progr.va km.ca e lato (dx/sx);
 - Data di scadenza.
2. Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 19

Caratteristiche dell'impianto

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero

arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Art. 20

Divieti

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo e in vista di itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
2. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull'asse orizzontale;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 - i) lungo le piste ciclabili, a distanza inferiore di 3 metri dal ciglio delle piste
3. Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.
4. In ogni caso la Provincia individua, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, zone interdette all'installazione di impianti pubblicitari da comunicarsi all'interessato a mezzo provvedimento motivato.

Art. 21

Convenzioni speciali per rotatorie

1. Su iniziativa della Provincia possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali disciplinanti la cura del verde di alcune rotatorie individuate dalla Provincia.

2. I convenzionati potranno installare sulle rotatorie, aventi un diametro, calcolato dalla corona esterna, compreso tra un minimo di m. 28 e un massimo di m. 45, n. 4 cartelli di dimensioni m. 1 x 0,70 e recanti un messaggio del tipo "il verde è curato da...". La base inferiore del cartello non può avere un'altezza da terra superiore a 40 cm.
3. Per dimensioni di rotatorie diverse da quelle indicate, le possibilità di installazione saranno valutate, insindacabilmente, dalla Provincia.

Art. 22

Circolazione di persone invalide

1. Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 23

Vincoli storici e artistici

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 490/1999, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi.
2. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.
3. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
4. Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 24

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 490/1999, nell'ambito e in prossimità di beni ambientali, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia

dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 25

Vincoli paesaggistici e culturali

1. Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all'interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Art. 26

(Esenzioni)

1. Il corrispettivo non si applica ai seguenti mezzi pubblicitari:
 - a) insegne di esercizio;
 - b) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;
 - c) segnali turistici (art. 134, comma 1, lettera a) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
 - d) segnali di territorio (art. 134, comma 1, lettera d) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
 - e) segnali indicanti luoghi di pubblico interesse (art. 134, comma 1, lettera e) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
 - f) segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
 - g) le preinsegne, i segnali di indicazione di servizi utili, i segnali turistici e di territorio, gli impianti con frecce industriali, commerciali ed artigianali che riportino messaggi pubblicitari ricadenti su tratti di strade provinciali all'interno di centri abitati.
2. Qualora nei segnali di cui alle lettere b, c, d, e, f sia presente un messaggio pubblicitario che faccia propaganda ad una o più aziende o prodotti, sarà assimilato a mezzo pubblicitario e dovrà sottostare al pagamento del corrispettivo, come di norma.

3. Resta inteso che tutti i segnali indicati nel presente articolo devono essere autorizzati seguendo le procedure indicate nel Capo II del presente Regolamento.

CAPO IV

TIPOLOGIA - UBICAZIONE

Art. 27

Dimensioni

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.
2. La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq. 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq . 50,00.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.
4. I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.
6. Il bordo inferiore di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,20, rispetto alla quota del piano viabile.
7. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il massimo di mt. 1,50x0,30.
8. La segnaletica relativa agli itinerari delle strade del vino, dell'olio extravergine e dei prodotti agro-alimentari dovrà essere conforme alla Legge Regionale nr. 45 del 5.8.2003.

Art. 28

Strutture di sostegno

1. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.
2. Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l'osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi

derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

Art. 29

Distanze

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, riassunte nell'ALLEGATO D al presente Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati è ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, paline fermata bus, parapetonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51, riassunte nell'ALLEGATO D al presente Regolamento.
3. Per la installazione degli "impianti pubblicitari di servizio" la Provincia di Viterbo può provvedere alla stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni.
4. Segni orizzontali sono consentiti:
 - nell'ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;
 - lungo il percorso di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre al settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

Art. 30

Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, ai sensi dell'art. 52 del regolamento di attuazione del C.d.S. possono essere collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade di tipo C e F, e pari al 3% per strade tipo A e B, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
2. Dal computo della superficie dei mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Art. 31

Preinsegne

1. Le preinsegne possono essere installate previa autorizzazione della Provincia di Viterbo, ed hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,50 x m. 0,30 e comunque non inferiori a m. 1,00 x m. 0,20.
2. La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e caratteristiche (fatta esclusione dei logotipo, dei simboli e dei marchi) e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri.
5. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.
6. Rispetto agli altri mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Art. 32

Insegne di esercizio

1. L'insegna di esercizio può essere installata previa autorizzazione della Provincia di Viterbo e deve essere collocata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell'immobile di cui l'esercente abbia la proprietà o il possesso.
2. Qualora l'insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, o fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 (tre) metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c dell'art. 51 del Regolamento di attuazioni del Codice della Strada.
3. Restano fermi i divieti di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 33

Cartello bifacciale

1. Ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle

direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

Art. 34

Cartelli paralleli

1. Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.
2. La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.
3. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

Art. 35

Segnali turistici, di territorio, indicanti luoghi di pubblico interesse

1. I segnali che forniscono indicazioni turistiche, di territorio, o indicanti luoghi di pubblico interesse possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di localizzazione ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione indicazione.
2. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km di distanza dallo stesso.
3. Tali segnali possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.
4. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, per i mezzi pubblicitari, riassunte nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.
5. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata questa tipologia di mezzi pubblicitari.

Art. 36

Segnali con indicazione di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, di cui all'art. 136 del Regolamento di attuazione del C.d.S. possono essere installati previa autorizzazione da parte della Provincia di Viterbo.
2. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione per i mezzi pubblicitari, riassunte nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.
3. I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, devono essere installati in prossimità del servizio stesso, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello

indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso, l'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

4. Il segnale deve essere comunque sempre conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada.
5. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata a questa tipologia di mezzi pubblicitari, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.
6. L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Art. 37

Frecce industriali, artigianali, commerciali

1. Il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale", "zona artigianale", "zona commerciale" può essere installato, previa autorizzazione della Provincia di Viterbo, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.
2. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purché l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
3. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata questa tipologia di mezzi pubblicitari, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.
4. L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Art. 38

Locandine

1. L'esposizione di locandine è subordinata all'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Provincia di Viterbo ed è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
2. L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.
3. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.

4. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
5. Per la installazione delle locandine le distanze di installazione, da altre locandine o da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
7. Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione
8. Restano fermi i termini indicati nell'ALLEGATO C per le varie tipologie di istruttoria. per la conclusione del procedimento amministrativo.
Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

Art. 39
(Striscioni)

1. L'esposizione di striscioni è subordinata all'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Provincia di Viterbo che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia.

CAPO V

SANZIONI

Art.40

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dall'art 23 del C.d.S e dalla normativa vigente applicabile in materia.

Art. 41

Rimozione d'urgenza di mezzi pubblicitari su suolo pubblico

1. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata A.R. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.
3. In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
4. Trascorsi 60 giorni senza che il proprietario del mezzo pubblicitario rimosso ne abbia chiesto la restituzione la Provincia di Viterbo può disporne liberamente.

Art. 42

Rimozione previa diffida di mezzi pubblicitari su suolo privato in vista da SS.PP.

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione su suolo privato e che non richiedono un provvedimento d'urgenza, la Provincia diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico

dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Art. 43

Vincoli storici, ambientali e paesaggistici

1. In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dai sopraesposti artt. 40 e 41 del presente Regolamento.

Art. 44

Difformità dei messaggi pubblicitari

1. Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli 8 (otto) giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
2. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, recuperando le spese in danno alla ditta inottemperante.
3. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla diffida pervenuta.
4. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, recuperando le spese in danno alla ditta inottemperante..
5. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Art. 45

Vigilanza

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.
Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni, comporta la revoca dell'autorizzazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Oneri e Corrispettivi

1. La Provincia incassa gli importi delle spese d'istruttoria indicati nell'ALLEGATO C per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Il corrispettivo risulta dovuto anche nel caso di mezzi pubblicitari ubicati su proprietà privata ma ubicati in prossimità ed in vista delle strade facenti parte del patrimonio della Provincia.
3. Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell'ALLEGATO B e sono state differenziate sulla base delle diverse categorie delle strade provinciali riportate nell'ALLEGATO A.
4. Non sono soggette a versamento del corrispettivo i mezzi pubblicitari indicati nell'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 47

Modalità e termini di pagamento

1. Ad anno solare, senza ragguaglio a frazioni di anno, e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della autorizzazione, per la prima annualità.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 48

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. I mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in contrasto con le norme del C.d.S., del Regolamento di attuazione e del presente Regolamento, dovranno essere rimossi, a cura e

spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 1 (un) anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

3. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con ulteriori conseguenze di cui all'art. 23 del C.d.S.

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo e/o in vista le SS.PP. della Provincia di Viterbo.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI

1. 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, le strade provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 D.P.R. 16.12.1992 n° 495, in due classi C1 e C2, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni.
2. Sono escluse dalle tratte di strade di competenza di questa Provincia le strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del CdS, DPR 495/1992.
Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento dirigenziale
3. Sono ammesse a trattamento previsto da comma 4 dell'art. 6 le tratte di strade ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi
Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento dirigenziale

CLASSE C1

001	CIMINA
001a	CIMINA VARIANTE RONCIGLIONE
001b	CIMINA (c.a. MONTEROSI)
002	TUSCANESE
003	TARQUINIENSE
004	DOGANA
004a	PIAN DELL'ARCIONE
005	TEVERINA
006	BAGNORESE
007	COMMENDA
008	VERENTANA
008a	VERENTANA (MARTA)
008b	VERENTANA (CAPODIMONTE)
008c	VERENTANA (VALENTANO)
009	SAMMARTINESE
009a	NUOVA SAMMARTINESE
010	CARCARELLE
011	VETRALLESE
012	MARTANA
014	CANINESE
015	BULLICAME
016	LAGO DI BOLSENA
017	OMBRONE
018	GROTTANA
019	VALLE DEL TEVERE
020	BOMARZESE
021	STAZIONE DI VITORCHIANO
022	VITORCHIANESE
025	CANEPINESE
025a	CANEPINESE c.a. di Canepina, Vallerano, Vignanello
027	FALERIENSE
028	S.LUCA 1° TRONCO
029	CENCIANO
030	VASANELLESE
031	SORIANESE
032	COLONNETTA
033	S. EUTIZIO

034	GALLESANA
036	MASSARELLA
038	SETTEVENE
039	VALLE DI VICO
041	BLERANA
041a	BLERANA - Accesso Villa S. Giovanni in Tuscia
041b	BLERANA - Accesso Blera
041c	BLERANA - Braccio Staz. di Blera
043	MONTAROZZI
044	PORTO CLEMENTINO
045	LITORANEA
046	STAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO
049	ONANESE
051	TREVINANESE
055	LUBRIANESE
055a	VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI LUBRIANO
056	ACQUAROSSA
059	DEVIAZIONE ORTANA
061	MOLINELLA
062	FAGGETA
065	VALLERANESE
069	CAPROLATTA PRIMO TRONCO
069a	CAPROLATTA SECONDO TRONCO
071	CORCHIANESE
074	QUARTACCIO
076	BRACCIO TREJA
077	CASTEL S.ELIA
078	FALISCA
079	CALCATESE
084	SUTRINA
090	ROCCA ROMANA
100	DIRAMAZIONE PORTO CLEMENTINO
102	TRONCO EX AURELIA
106	DOGANELLA
115	POGGIO MARANO
127	FASTELLO
131	VETRIOLESE
140	PESCIA ROMANA

144	MAREMMANA
145	DI GRADOLI
147	CLAUDIA BRACCIANESE
149	NEPESINA
150	MAGLIANO SABINA
151	ORTANA
152	UMBRO-CASENTINESE
153	DELLE PASTINE
154	LAGO DI ALVIANO

CLASSE C2

013	PIANSANESE
023	VALLE DEL VEZZA
024	FERENTO
026	VIGNANELLESE
035	RONCIGLIONESE
040	BASSANESE
040a	ACCESSO A BASSANO ROMANO
042	BARBARANESE
042a	ACCESSO A BARBARANO ROMANO
047	LAMONE
048	GRADOLI - GROTTI DI CASTRO
050	TORRE ALFINA
052	PROCENESE
052a	PROCENESE - Accesso Proceno
053	BOLSENESE
054	CAPRACCIA
057	DIRAMAZIONE CANEPINESE
058	STAZIONE DI BASSANO IN TEVERINA
060	SANGUETTA
063	PIANGOLI
064	BOCCAFATTA
066	CARBOGNANESE
067	S.ROCCO
068	CAPANNELLE
070	STAZIONE DI CAPRAROLA
072	STAZIONE DI CORCHIANO
073	S.LUCA 2° TRONCO
075	STAZIONE DI FABRICA DI ROMA
080	MONTE FOGLIANO
080a	ANELLO DI MONTE FOGLIANO
081	CROCE DI S.MARTINO
082	PONTE ROTTO
083	BECCACCETO
085	LAGO DI VICO
086	POGGIO CAVALIERE
087	ACCESSO LAGO DI VICO
088	CIME DI MONTE FOGLIANO

089	PISCIARELLA
091	CAPRANICHESE
092	STAZIONE DI CAPRANICA
093	VEJANESE
095	MAZZOCCHIO
096	NECROPOLI ETRUSCA
097	VALLE DEL MIGNONE
098	DEL MARTA MONTEBELLO 1° TRONCO
098a	DEL MARTA MONTEBELLO 2° TRONCO
099	LUPO CERRINO
099a	DIRAMAZIONE LUPO CERRINO
101	STAZIONE DI TARQUINIA
103	VALLE DEL MARTA 1° TRONCO
103a	VALLE DEL MARTA 2° TRONCO
104	ROCCACCIA
105	DEL FIORA
107	DELL'ABBADIA
108	RIMININO
109	DI CASTRO
110	VALLE DI RIPA ALTA
111	DIRAMAZIONE VALLE DI RIPA ALTA
112	GABELLA
113	ARLENESE
114	LAGO DI BOLSENA 2° TRONCO
116	PONTE S. PIETRO
117	VALLE DELL'OLPETA
118	LAGO DI MEZZANO
119	LATERENSE
120	GROTTE DI CASTRO LAGO
121	MONTONE
122	SORANESE
123	TORRICELLA
124	TORRETTA
125	MONALDESCA
126	VALLE DEL PAGLIA
128	CELLENESE
129	PRATOLEVA
130	CUNICCHIO

132	GRAFFIGNANESE
133	SIPICCIANESE
134	STAZIONE DI SIPICCIANO
135	DIVINO AMORE
136	CASTIGLIONESE
137	VALLE DI BAGNOREGIO
138	CASALACCIO
139	DEL SIELE
142	VARIANTE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER I MEZZI PUBBLICITARI

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per i cartelli pubblicitari monofacciali e bifacciali installati lungo e/o in vista delle strade provinciali, il corrispettivo è determinato sulla base della seguente formula:

$$Ca = [(Su \times T) \times OP] \times CS$$

Dove:

- Ca Corrispettivo
T tariffa al metro quadrato di superficie espositiva del mezzo che indica il valore economico della concessione.
OP Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
Su superficie espositiva del cartello espressa in metri quadrati
CS Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in due categorie di cui all'allegato A.

Valori numerici dei parametri sopra indicati

Parametro	Descrizione	Valore numerico
T	Tariffa base per metro quadrato di superficie espositiva	€ 27,00 al mq
OP	Coefficiente per cartelli ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per cartelli ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9

Per i "cartelli pubblicitari" così come definiti dall'art.47, quarto comma, e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la determinazione della superficie "Su" avverrà mediante l'individuazione delle classi di appartenenza per impianti monofacciali e impianti bifacciali distinte nella tabella che segue.

Parametro	Descrizione	Valore numerico Superficie calcolata
Su	cartellonistica monofacciale fino a 3 metri quadrati	3
	cartellonistica monofacciale fino a 4,5 metri quadrati	4,5
	cartellonistica monofacciale fino a 6 metri quadrati	6
	cartellonistica bifacciale fino a 6 metri quadrati	6
	cartellonistica bifacciale fino a 9 metri quadrati	9
	cartellonistica bifacciale fino a 12 metri quadrati	12

CORRISPETTIVO CONCESSORIO
DOVUTO PER I CARTELLI PUBBLICITARI INDIVIDUATI SULLA BASE
DELLE CLASSI DI APPARTENENZA
COSI' COME RIPORTATI NELLA TABELLA DI CUI SOPRA

Descrizione	Cartelli su strade CAT 1 e su pertinenze stradali	Cartelli su strade CAT 2 e su pertinenze stradali	Cartelli su strade CAT 1 in vista strada ma su proprietà	Cartelli si strade CAT 1 in vista strada ma su proprietà
Cartelli Pubblicitari Monofacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica monofacciale fino a 3 mq	€ 98,01	€ 80,19	€ 71,28	€ 58,32
cartellonistica monofacciale fino a 4,5 mq	€ 147,02	€ 120,29	€ 106,92	€ 87,48
cartellonistica monofacciale fino a 6 mq	€ 196,02	€ 160,38	€ 142,56	€ 116,64
Cartelli Pubblicitari Bifacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica bifacciale fino a 6 mq	€ 196,02	€ 160,38	€ 142,56	€ 116,64
cartellonistica bifacciale fino a 9 mq	€ 294,04	€ 240,58	€ 213,84	€ 174,96
cartellonistica bifacciale fino a 12 mq	€ 392,04	€ 320,76	€ 285,12	€ 233,28

N.B. Per cartellonistica monofacciale superiore a 6 metri o bifacciale superiore a 12 metri quadri la superficie "Su" corrisponde all'effettiva superficie espositiva del mezzo.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER LE PREINSEGNE (FRECCHE):

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per gli impianti con preinsegne (frecche), il corrispettivo è determinato sulla base della stessa formula applicata per il calcolo del canone dovuto per i cartelli pubblicitari. In questo caso, il canone è calcolato sulla base della superficie della freccia o, nel caso di impianto con più frecce, della superficie totale delle preinsegne installate sul mezzo. Si applica il medesimo metodo di calcolo anche nel caso di impianti di frecce di tipo industriale, commerciale, artigianale che riportano messaggi pubblicitari.

$$Ca = [(Su \times T) \times OP] \times CS$$

Dove:

- Ca Corrispettivo
T tariffa al metro quadrato di superficie espositiva del mezzo che indica il valore economico della concessione.
OP Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
Su superficie espositiva del cartello espressa in metri quadrati
CS Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in due categorie di cui all'allegato A.

Valori numerici dei parametri sopra indicati

Parametro	Descrizione	Valore numerico
T	Tariffa base per metro quadrato di superficie espositiva	€ 54,00 al mq
OP	Coefficiente per cartelli ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per cartelli ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9

Descrizione	Impianti su strade CAT 1 e su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 2 e su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 1 in vista strada ma su proprietà	Impianti strade CAT 2 in vista strada ma su proprietà
	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti preinsegne - al mq	€ 65,34	€ 53,46	€ 47,52	€ 39,88
Impianti con frecce industriali, artigianali, commerciali che riportano messaggi pubblicitari - al mq	€ 65,34	€ 53,46	€ 47,52	€ 39,88

SEGNALI DI INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI E SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO CHE RIPORTANO MESSAGGI PUBBLICITARI

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per i segnali di indicazione di servizi utili e i segnali turistici e di territorio che riportano messaggi pubblicitari, il corrispettivo è determinato sulla base della seguente formula.

$$Ca = [(N \times T) \times OP] \times CS$$

Dove:

- Ca Corrispettivo
 T Tariffa unitaria prevista per ogni freccia installata sull'impianto, che indica il valore economico della concessione.
 OP Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
 N Numero di frecce installate sull'impianto (massimo 6 ad impianto)
 CS Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in due categorie di cui all'allegato B.

Valori numerici dei parametri sopra indicati

Parametro	Descrizione	Valore numerico
T	Tariffa unitaria prevista per ogni freccia installata sull'impianto	€ 20,00 cad.
OP	Coefficiente per impianti ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per impianti ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9

Descrizione	Impianti su strade CAT 1 e su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 2 e su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 1 in vista strada ma su proprietà	Impianti su strade CAT 2 in vista strada ma su proprietà
	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali di indicazione di servizi utili che riportano messaggi pubblicitari – per ogni mezzo cadauno	€ 24,20	€ 19,80	€ 17,60	€ 14,40
Segnali turistici e di territorio, che riportano messaggi pubblicitari – per ogni mezzo cadauno	€ 24,20	€ 19,80	€ 17,60	€ 14,40

TABELLA DI RIEPILOGO

Corrispettivo annuo dovuto per impianti pubblicitari posizionati lungo e/o in vista della rete stradale della Provincia di Viterbo

Tariffa base cartelli pubblicitari	SS.PP CAT 1	SS.PP. CAT 2
Tariffa base al mq per cartelli pubblicitari posizionati su pertinenze stradali	€ 32,67 al mq	€ 26,73 al mq
Tariffa base al mq per cartelli pubblicitari posizionati in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76 al mq	€ 19,44 al mq
Tipologia	SS.PP CAT 1	SS.PP. CAT 2
Cartelli Pubblicitari Monofacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 3,00 mq su pertinenze stradali	€ 98,01	€ 80,19
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 3,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 71,28	€ 58,32
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 4,50 mq su pertinenze stradali	€ 147,02	€ 120,29
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 4,50 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 106,92	€ 87,48
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 6,00 mq su pertinenze stradali	€ 196,02	€ 160,38
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 142,56	€ 116,64
Cartello pubblicitario monofacciale superiore a 6,00 mq su pertinenze stradali	Non consentito	Non consentito
Cartello pubblicitario monofacciale superiore a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76/mq	€ 19,44/mq
Cartelli Pubblicitari Bifacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 6,00 mq su pertinenze stradali	€ 196,02	€ 160,38
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 142,56	€ 116,64
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 9,00 mq su pertinenze stradali	€ 294,04	€ 240,58
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 9,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 213,84	€ 174,96
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 12,00 mq su pertinenze stradali	€ 392,04	€ 320,76
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 12,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 285,12	€ 233,28
Cartello pubblicitario bifacciale superiore a 12,00 mq su pertinenze stradali	Non consentito	Non consentito

Cartello pubblicitario bifacciale superiore a 12,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76 x mq di superficie	€ 19,44 x mq di superficie
Impianti preinsegne (frece)	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti preinsegne ricadenti su tratti di strada extraurbana su pertinenze stradali (al mq)	€ 65,34	€ 53,46
Impianti preinsegne ricadenti su tratti di strada extraurbana in vista strada ma su proprietà privata (al mq)	€ 47,52	€ 39,88
Impianti preinsegne ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti
Impianti con segnali industriali, artigianali e commerciali con pubblicità	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti con frecce industriali, artigianali, commerciali ricadenti su tratti di strada extraurbana , su pertinenze stradali con pubblicità (al mq)	€ 65,34	€ 53,46
Segnali industriali, artigianali, commerciali ricadenti su tratti di strada extraurbana, in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità (al mq)	€ 47,52	€ 39,88
Segnali industriali, artigianali, commerciali ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti
Segnali di indicazione di servizi utili con pubblicità	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su tratti di strada extraurbana, su pertinenze stradali con pubblicità (cadauno)	€ 24,20	€ 19,80
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su tratti di strada extraurbana, in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità (cadauno)	€ 17,60	€ 14,40
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti
Segnali turistici e di territorio con pubblicità	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali turistici e di territorio ricadenti su tratti di strada extraurbana, su pertinenze stradali con pubblicità (cadauno)	€ 24,20	€ 19,80
Segnali turistici e di territorio ricadenti su tratti di strada extraurbana, in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità (cadauno)	€ 17,60	€ 14,40
Segnali turistici e di territorio ricadenti su tratti di strada urbana	Esenti	Esenti

ALLEGATO C

SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA ISTRUTTORIA	SPESE **	TEMPI §§
Modifica messaggio cartello pubblicitario	€ 30,00	15 gg
Cartelli pubblicitari (mono e bifacciali)	€ 75,00	90 gg
Preinsegne	€ 75,00	90 gg
Insegne di esercizio, segnali turistici e di territorio	€ 75,00	90 gg
Segnali turistici e di territorio	€ 75,00	90 gg
Segnali indicazioni utili	€ 75,00	90 gg
Frecce industriali	€ 75,00	90 gg
Locandine	€ 30,00	90 gg
Striscioni	€ 30,00	90 gg
Nulla osta	€ 75,00	90 gg
Rinnovi	€ 75,00	90 gg

** Dalle spese di istruttoria restano escluse le spese di bollatura dell'atto di concessione o di autorizzazione, che verranno versate dal titolare della domanda al momento della sottoscrizione del disciplinare tecnico.

Per i Comuni l'importo delle spese d'istruttoria è dimezzato, e l'istanza può essere accettata in carta semplice.

§§ I tempi di istruttoria si considerano al netto dei tempi relativi alle richieste di integrazione documentale, e di tutti i tempi di attesa non dipendenti dall'ufficio istruttore.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati non comporta l'applicazione del principio del silenzio/assenso sulla richiesta di autorizzazione (art. 20 L. 241/90 e artt. 3 e 4 DPR 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche-discrezionali".

Solo sul procedimento relativo alla modifica del messaggio pubblicitario sarà possibile procedere alla installazione del nuovo messaggio oggetto dell'istanza, fermo restando che l'ufficio può in qualsiasi momento provvedere al controllo della conformità delle variazioni apportate.

ALLEGATO D

DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI

- Mt. 3,00 dal limite della carreggiata o dall'esterno delle banchine, piazzole di sosta, cunette o arginelli erbosi;
- Mt. 100,00 dagli altri cartelli o impianti pubblicitari;
- Mt. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (rispettivamente art.84/103 e art.104/123);
- Mt. 150,00 dopo i segnali di pericolo e prescrizione;
- Mt. 150,00 prima dei segnali di indicazione (art.124/136);
- Mt. 100,00 dopo i segnali di indicazione;
- Mt. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio < 250 mt;
- Mt. 250,00 prima delle intersezioni;
- Mt. 100,00 dopo le intersezioni;
- Mt. 200,00 dall'imbocco delle gallerie.

Le distanze di cui sopra devono essere calcolate per singole direttrici di marcia. Tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio, sempre che le stesse rispettino le indicazioni di cui all'Art. 23 del C.d.S; non si applicano altresì a quei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all'asse stradale se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

In deroga a quanto sopra i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di mt. 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc..

Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq. 4,00.

E' consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l'installazione di un solo cartello con i numeri utili (comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km, 1,00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente.

Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti da CdS, è

vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art 52 del Regolamento di attuazione del CdS, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

ALLEGATO E

CARATTERISTICHE DEI COLORI DEI SEGNALE VERTICALI

ai sensi dell'art. 78. (art. 39 cod. str.)

I mezzi pubblicitari installati dovranno essere conformi agli schemi approvati dal C.d.S. e in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali (verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma nono. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

1. nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
 - a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
 - b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
 - c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
 - d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
 - e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
 - f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
 - g) arancio: per i segnali scuolabus e taxi;
 - h) rosso: per i segnali sos e incidente;
 - i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
 - j) grigio: per il segnale segni orizzontali in rifacimento.
2. le scritte sui colori di fondo devono essere:
 - a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
 - b) nere: sul giallo e sull'arancio;
 - c) gialle: sul nero;

- d) blu o nere: sul bianco;
 - e) grigio: sul bianco.
3. i simboli sui colori di fondo devono essere:
- a) neri: sull'arancio e sul giallo;
 - b) neri o blu: sul bianco;
 - c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
 - d) grigio: sul bianco.
4. il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50 per cento) del fondo bianco con il colore nero